



COMUNE DI ORIOLO ROMANO
PROVINCIA DI VITERBO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

DATA 25-08-2014

OGGETTO: Approvazione aliquota del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI).

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 18:15, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria e in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica risultano presenti e assenti i Consiglieri:

lombi graziella	P	ULANIO TIZIANO	P
GASPERINI GIUSEPPE	P	RALLO EMANUELE	P
VALENTINI PATRIZIA	P	GARGANTI DANIELA	P
BERNI GIORGIO	P	FARNETTI DANIELE	P
GIUSTINI FRANCESCA	P	CAROPRESO GABRIELE	A

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 1.

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Sigg. Consiglieri:

Risultano altresì presenti gli Assessori Esterni:

CARONES ITALO P

DEANGELIS GALLIANO P

RELLA RENZA P

Assiste il Segretario Signor DI FIORDO MAURIZIO

Assume la Presidenza il Signor lombi graziella, in qualità di SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato. Sono designati scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che con i commi dal 639, dell'articolo n. 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

- La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- ✓ IMU (Imposta Municipale Propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- ✓ TASI (Tributo Servizi Indivisibili)

Componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

- ✓ TARI (Tributo Servizio Rifiuti)

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

- Dato atto che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

- Visto Il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche" convertito con modificazioni con Legge n. 68 del 02/05/2014;

- Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) come attualmente formulati:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il

2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

683. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

- Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 18/07/2014 è stato differito al 30/09/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, e quindi di conseguenza il termine per l'approvazione della disciplina dei tributi comunali per l'anno 2014;

- Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai Comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

- Ritenuto opportuno, anzitutto, individuare la tipologia e l'entità dei servizi indivisi come richiesto dalla Legge, anche ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2014;

- Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 21/05/2014, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25/08/2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

- Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

- Dopo approfondito dibattito i cui contenuti vengono riportati nell'allegato alla presente deliberazione;



- Con voti favorevoli n. 6 resi per alzata di mano e n. 3 voti contrari (Garganti, Farnetti e Gasperini);

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) per l'anno 2014:

TIPOLOGIA DELL'IMMOBILE	ALIQUOTA TASI
Abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze	1,50 per mille
Abitazione principale di lusso (Cat. A/1 - A/8 - A/9) e relative pertinenze	1,20 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura	0,00 per mille
Detrazione abitazione principale (escluse A/1-A/8-A/9) e relative pertinenze per ogni figlio fino a 26 anni residente (max 8 figli)	€ 25,00
Altri immobili	1,00 per mille

- 3) Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte:

SERVIZI	COSTI
SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 106.000,00
SPESE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE	€ 5.000,00
SPESE PER SERVIZI A CARATTERE SOCIO -ASSISTENZIALE	€ 177.680,39
SPESE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	€ 2.583,00
SPESE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (escluse spese finanziate con oneri di urbanizzazione);	€ 35.804,00
SPESE MANUTENZIONE STRADE (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada e con Fondo Sviluppo Investimenti);	€ 3.778,00
QUOTA PARTE SPESE PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA (escluse spese finanziate con proventi violazione Codice della Strada);	€ 9.812,00

- 4) Di dare atto che le aliquote sopra individuate decorrono dal 1 gennaio 2014;
- 5) Di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Con voti favorevoli n. 6 resi per alzata di mano e n. 3 voti contrari (Garganti, Farnetti e Gasperini);

DELIBERA



Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, u.c. del D. L.vo n. 267/2000.

La seduta termina alle ore 19,10

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' contabile

Data: 16-05-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarita' tecnica

Data: 16-05-2014

Il Responsabile del servizio
F.to Berni Lucia

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL COMPONENTE ANZIANO
F.to GASPERINI GIUSEPPE

IL PRESIDENTE
F.to lombi graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI FIORDO MAURIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal giorno

Oriolo Romano li


08 SET. 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DI FIORDO MAURIZIO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

08 SET. 2014

Oriolo Romano, Li _____



IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO

ESECUTIVA'

08 SET. 2014

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art. 134, comma 3 Tuel)
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 3 Tuel)



IL SEGRETARIO COMUNALE
DI FIORDO MAURIZIO